



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/bp

Roma, 01 MAR. 2011

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Palmi  
Via S. Pugliese, 119  
89013 GIOIA TAURO (RC)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 30/2011\_ Tirocinio\_ applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 novembre 2010*

Facendo seguito al quesito formulato in data 4 febbraio 2011 con il quale si chiede se un tirocinante possa integrare i crediti universitari previsti dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 novembre 2010 anche dopo aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio corso di laurea magistrale o specialistica, si osserva quanto segue.

Il Decreto del Ministro del 5 novembre 2010 individua espressamente i requisiti di accesso alla sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio per coloro che sono iscritti ad un corso di laurea magistrale appartenente alle classi LM 56 e LM 77 o specialistica delle classi 64/S e 84/S e che, nelle more della stipula della convenzione quadro di cui all'art. 43, comma 2 del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139, erano iscritti nella sezione "tirocinanti esperti contabili" a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio).

Tutti i soggetti destinatari del provvedimento sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con specifici crediti formativi, indicati nella tabella del decreto, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale.

Tale previsione, in linea con quanto disposto dalla convenzione quadro siglata lo scorso 13 ottobre fra il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deve essere intesa nel senso che i crediti formativi indicati nel Decreto del Ministro del 5 novembre 2010 del 5 novembre 2010 devono essere conseguiti durante il corso di laurea magistrale/specialistica, ovvero nel corso di laurea triennale in aggiunta ai crediti connessi alle attività formative e di base già previsti per il conseguimento della laurea nelle classi 17 (corrispondente alla classe delle lauree L 18) e 28 (corrispondente alla classe L 33).

Pertanto, il dettato del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 novembre 2010 non può applicarsi a tutti quei soggetti che, in attesa della discussione della tesi di laurea, non abbiano potuto inserire nel proprio piano di studi i crediti richiesti nel decreto quale condizione necessaria.



Occorre, tuttavia, tenere presente che, in conformità alle previsioni dei Regolamenti degli Atenei, è possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti, denominati "corsi singoli", sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. L'iscrizione a tali corsi è prevista anche per i laureati e i laureandi che abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea. I soggetti interessati devono versare una somma stabilita dall'Ateneo, a titolo di tasse universitarie, per ciascun corso che intendano frequentare entro i termini previsti dall'università.

Il tirocinante, dunque, potrebbe avvalersi di tale previsione per integrare i crediti formativi mancanti nel proprio piano di studi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione

